

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3168-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992,
n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale per il 1992

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
dal Ministro dell'Interno
e dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge al nostro esame converte in legge il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti per la finanza locale per l'anno 1992.

La Commissione ha esaminato e valutato positivamente il provvedimento, pur apportandovi alcune modificazioni o integrazioni che non ne intaccano la sostanza.

La parte del decreto-legge che disciplina il complesso delle risorse da trasferire a comuni, comunità montane e province e le modalità di riparto (articoli dall'1 all'11) non subisce modificazioni di rilievo. Infatti gli emendamenti approvati dalla Commissione riguardano: una diversa attribuzione dei trasferimenti all'interno delle somme già stanziare; alcuni chiarimenti delle norme esistenti in tema di piani pluriennali di investimento o di attribuzione dei contributi statali a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti o di utilizzazione delle quote dei finanziamenti previsti da leggi speciali; l'attivazione del fondo speciale di 20 miliardi annui per la metanizzazione dei comuni montani del Centro-Nord, al di fuori delle aree ove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno e di parte del fondo per il riassetto idrogeologico dell'Oltrepò pavese, già previsti nella legge finanziaria per il triennio 1992-1994.

Inoltre, nell'ambito di tali disposizioni, la Commissione ha ritenuto di proporre:

a) una norma a tutela dei comuni in tema di rimborsi dell'imposta comunale sull'esercizio di attività produttive, arti e professioni (ICIAP) già previsti dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, in attesa del reperimento delle risorse finanziarie occorrenti;

b) la revoca parziale di una norma contenuta nel decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29

gennaio 1992, n. 35, riguardante le cosiddette «privatizzazioni», nella parte in cui prevedeva una deroga all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed attribuiva al sindaco una facoltà personale di assumere decisioni di carattere urbanistico senza la ratifica del consiglio comunale;

c) una norma interpretativa sulle assenze giustificate dal lavoro degli eletti nei consigli comunali e provinciali, in base alla quale si ritiene che le assenze dal posto di lavoro per le formali adunanze della giunta siano equivalenti a quelle avvenute per le adunanze del consiglio;

d) un articolo che disciplina una particolare forma di pubblicità delle gare degli enti locali, che si aggiunge - pur senza provocare nuovi oneri - a quelle già previste.

L'articolo 12 del decreto-legge prevedeva una serie di disposizioni in materia di tariffe dei servizi o dei tributi locali; in primo luogo, l'obbligo di garantire per ogni singolo servizio a domanda individuale la copertura di almeno il 25 per cento del costo del servizio stesso, permanendo l'obbligo di copertura dell'ammontare complessivo dei costi di gestione nella misura minima del 36 per cento, già prevista dal decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. La Commissione ha ritenuto più opportuno che permanga l'obbligo generale di copertura, attraverso i ricavi, del 36 per cento del costo complessivo di tutti i servizi a domanda individuale, ma che gli enti locali realizzino tale risultato nel modo che ritengono più opportuno, con libertà di fissare autonomamente i prezzi e le tariffe di ogni singolo servizio. È stato, comunque, ritenuto necessario prescrivere la esatta individuazione e una adeguata pubblicità dei costi e dei disavanzi di ogni servizio.

Nello stesso articolo è stata introdotta la possibilità per l'ente locale di rivedere - in

corso d'anno - le tariffe, nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di raggiungere il limite minimo del 36 per cento sulla copertura dei costi complessivi: la Commissione ha ritenuto necessario precisare che l'effetto di tale revisione non ha carattere retroattivo.

Nell'articolo 13 sono previste ulteriori norme in tema di tariffe; di particolare rilievo, sono la deroga ai termini per la revisione delle tariffe e la possibilità di incrementare, del 25 per cento, l'ICIAP. Il comma 4, nel testo originario del decreto-legge, prevede la soppressione della imposta sui cani e della norma sulla medaglia obbligatoria per gli stessi che consente, con il relativo provento, di finanziare l'Unione italiana ciechi. Alla Commissione è parso che tali norme soppressive non si pongono in concordanza con la recente legge 14 agosto 1991, n. 281, sul randagismo; per tali motivi, in attesa di una nuova formulazione delle norme, la Commissione propone la soppressione del citato comma 4.

Lo stesso articolo prevede una addizionale di 10 lire a metro cubo sul metano utilizzato come combustibile negli usi industriali, artigianali e agricoli a favore delle regioni, per incrementare le risorse finanziarie ad esse attribuite. La Commissione ha ritenuto opportuno soprassedere all'estensione di tale addizionale, per evitare distorsioni di mercato a causa degli effetti sui costi di produzione, e propone pertanto la soppressione dei commi da 5 a 9.

Gli articoli successivi riguardano materie sulle quali vi è stato consenso da parte della Commissione e precisamente: impossibilità di sequestro od esecuzione forzata su somme aventi destinazione specifica e disponibili per gli enti locali; attribuzione alle province del compito di svolgere determinate funzioni assistenziali fino al 31 dicembre 1992, in attesa delle leggi regionali che disciplinino tale materia; disposizioni a favore delle aziende di soggiorno e delle Camere di commercio; direttive vincolanti sul lavoro straordinario in occasione delle elezioni; disposizioni in materia di previdenza, coordinate con la recente riforma del sistema previdenziale per gli enti locali o chiarificatrici di problemi sorti in sede applicativa;

alcune norme riguardanti i segretari generali dei comuni; procedure per il ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni.

In relazione a tali norme ed a tutta la materia trattata dal decreto-legge, la Commissione ha ritenuto opportuno aggiungere, accanto a modificazioni di carattere puramente tecnico, alcune ulteriori disposizioni, ed in particolare:

a) una norma interpretativa che considera fra i servizi urbani di trasporto pubblico di persone anche i servizi di trasporto scolastico;

b) la istituzione di diritti di segreteria sulle notifiche e su atti comunali in materia edilizia ed urbanistica;

c) l'attribuzione alle Camere di commercio di un fondo idoneo a permettere l'inserimento in una banca-dati (CERVED) anche dei dati concernenti le autorizzazioni per attività commerciali esistenti al 31 dicembre 1989 in modo da realizzare un archivio completo di tali dati;

d) una norma che disciplina gli obblighi e gli eventuali interventi degli enti locali in materia di forniture del servizio di mensa a personale che non sia alle loro dirette dipendenze;

e) chiarimenti sull'organo competente a fornire i servizi previdenziali ai giornalisti dipendenti degli enti locali e sulla natura dei contratti d'opera o per prestazioni professionali;

f) una particolare normativa relativa ai problemi degli enti locali che si trovano in dissesto, volta a superare i numerosi inconvenienti o blocchi alla procedura di risanamento, in relazione anche alla esperienza maturata nella applicazione del disposto dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.

Nel disegno di legge di conversione sono poi state introdotte alcune nuove disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'interpretazione di norme della legge sulle autonomie locali, in ordine alla suddivisione delle competenze tra giunta e consiglio in materia di tariffe; una delega al Governo per il riordino delle procedure e della normativa

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concernenti le Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza; l'erogazione di anticipi a parziale ripiano dei disavanzi delle gestioni esattoriali, sulla base di criteri oggettivi.

La Commissione finanze e tesoro manifesta il proprio convincimento circa la piena validità ed opportunità del decreto-legge in

esame, come pure delle modifiche che essa suggerisce ad esso - modifiche od integrazioni estremamente opportune, e tali da non intaccare la originaria sostanza del provvedimento - e ne raccomanda la approvazione all'Assemblea.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

28 gennaio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione e le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 4, comma 3, si raccomanda alla Commissione di merito di introdurre un parametro relativo alla quota del fondo perequativo spettante ai comuni che risulti ispirato ad un criterio di maggiore equità. La disposizione penalizza infatti i comuni dai 40.000 ai 59.999 abitanti, che risultano collocati in una fascia superiore per alcune finalità di spesa ed in una fascia inferiore per taluni aspetti di entrata, con conseguenti difficoltà nella formazione del bilancio.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 5, si fa presente alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma volta a stabilire che dalla dichiarazione di dissesto prende inizio una fase nuova, non strettamente condizionata dalla precedente, onde indurre una maggiore responsabilizzazione da parte degli amministratori.

Si fa presente inoltre l'opportunità di richiamare, all'articolo 7, non solo il decreto-legge n. 6 del 1991, ma anche la relativa legge di conversione.

Sull'articolo 13, comma 4, si segnala la inopportunità di sopprimere l'imposta comunale sui cani; ciò può infatti determinare difficoltà ai bilanci delle amministrazioni

locali, che sono già stati approvati, facendo assegnamento anche su tale entrata. Ad ulteriori perplessità danno luogo i commi 5 e seguenti dello stesso articolo, che dovrebbero trovare diversa collocazione, in quanto riferiti alla finanza regionale.

L'articolo 14 dovrebbe invece avere carattere transitorio: si suggerisce pertanto che in apertura dell'articolo si segnali che la previsione ha corso in attesa del riordino della finanza locale.

Sull'articolo 16, comma 4, si fa presente alla Commissione di merito l'opportunità di chiarire la ripartizione percentuale ivi prevista, con particolare riferimento alla quota del 20 per cento disposta in proporzione al numero dei comuni della provincia, criterio che appare del tutto irragionevole.

Ad ulteriori perplessità dà infine luogo l'articolo 23, comma 1, mediante il quale si consente alle regioni che hanno seguito criteri di minor rigore di ottenere trattamenti di maggior favore.

Netta contrarietà la Commissione esprime quindi sulla percentuale del 25 per cento di copertura tariffaria del costo dei servizi, prevista all'articolo 12, comma 1, ben potendo esservi servizi corrisposti dall'ente locale per i quali il grado di copertura può essere superiore, mentre in altre ipotesi deve rimanere ad un livello più basso. Si condiziona pertanto il parere favorevole della Commissione ad una riformulazione in tal senso della disposizione in esame.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Covi)

28 gennaio 1992

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, mentre esprime contrarietà al contenuto dell'articolo 14, sulle restanti parti del decreto esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge:

(Estensore: CORTESE)

28 gennaio 1992

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, dichiara il proprio nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, che all'articolo 17, comma 2, si espliciti che la partecipazione al comitato ivi richiamato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità o retribuzione.

su emendamenti

(Estensore: ANDREATTA)

5 febbraio 1992

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 6.3, 6.4/1, 6.4, 12.3, 13.1, 13.15, 16.5, 18.0.1 e 1.0.0.2, sui quali il parere è contrario per assenza della quantificazione degli oneri o della copertura finanziaria, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, la Commissione fa presente che il parere contrario può essere superato se la Commissione di merito decide, per uno di essi, di utilizzare come copertura il comma 2-ter dell'emendamento 1.7.

La Commissione fa altresì presente che il nulla osta sugli emendamenti 1.0 e 1.1 è condizionato, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, a che vengano accolti gli emendamenti 5.7 e 24.1, il quale ultimo - sempre nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione - deve essere depurato del riferimento alla deroga alla legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

La Commissione fa altresì presente che il nulla osta relativamente all'emendamento 13.0.1 è condizionato - nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione - anzitutto a

che la Commissione affari costituzionali dia, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento il proprio nulla osta sull'utilizzo della voce imputata a copertura, in secondo luogo all'indicazione di quale specificazione viene imputata a copertura all'interno della voce più ampia relativa agli interventi in campo sociale e in terzo luogo alla mancata approvazione dell'emendamento 13.4.

Il nulla osta sull'emendamento 1.0.1 è poi condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - a che gli oneri per il ruolo aperto ivi previsto siano a carico degli interessati.

Per tener conto poi di una modifica di copertura operata in via amministrativa dal Governo per quanto concerne la legge n. 430 del 1991, che formalmente, senza tale modifica, utilizza in parte gli stessi stanziamenti del decreto-legge in esame, la Commissione fa presente che, nel rispetto del precetto costituzionale di cui all'articolo 81, occorre prevedere una norma nel decreto-legge in esame grazie alla quale l'articolo 1, comma 15, della legge n. 430 del 23 dicembre 1991 deve essere modificato nel senso di far riferimento, nella copertura, all'apposito accantonamento inserito nella legge finanziaria 1992 e denominato «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui)».

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato BARBERA)

29 gennaio 1992

La Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede di esame dell'atto Senato n. 3168, pur valutando negativamente l'insieme delle disposizioni concernenti la finanza dei comuni e delle province, esprime, limitatamente ai profili di specifica competenza, parere favorevole a condizione che:

i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 siano elaborati non solo sulla base della spesa storica ma in

modo da tenere conto, progressivamente, della nuova e diversa distribuzione delle competenze tra gli enti locali, prevista dalla legge n. 142 del 1990;

la disposizione di cui all'articolo 23, relativa al ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni sia riformulata indicando specificatamente le ragioni per le quali il provvedimento è emanato ed evitando di introdurre nell'ordinamento una disposizione a carattere generale drasticamente limitativa - sia pure in relazione a particolari contingenze di dissesto finanziario - dell'autonomia regionale.

EMENDAMENTI**al decreto-legge**

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e in lire 91.000 milioni per le comunità montane» con le altre: «e in lire 151.000 milioni per le comunità montane».

1.0

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992 e oltre il limite previsto dall'articolo 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi fanno parte.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Metanizzazione dei piccoli comuni montani del Centro-Nord (rate ammortamento mutui)". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7.a

«2-quater. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: "I comuni, le province e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare,

variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione».

1.8.N

Art. 2.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «una di lire 200 milioni» con le altre: «una di lire 270 milioni».

2.0

Art. 5.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 11.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante;».

5

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante,

maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991;».

5.0.N

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane in sede di certificazione hanno diritto di richiedere l'esclusione dalla contribuzione erariale di uno o più mutui assunti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo».

5.1.N

Al comma 8, sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le altre: «e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991».

5.5

Al comma 10, sostituire le parole: «alla citata legge n. 93 del 1981» con le seguenti: «alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

5.6

Al comma 10, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di lire 140.000 milioni» con le altre: «è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni».

5.7

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria del comune stesso, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso».

5.8

«11-ter. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: "alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal" sono sostituite con le altre: "all'importo totalmente ammortizzabile con il"».

5.9

«11-quater. Le quote dei finanziamenti previsti da leggi speciali, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato, ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere ridistribuite dai competenti Ministeri, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi stesse, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.10

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990".

1-bis. Le quote da redistribuire, di cui all'articolo 12, comma 4-bis del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 16».

6.1.N

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. I comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 luglio 1991, n. 202, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie».

6.4.N

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi in conto capitale per interventi di riassetto territoriale)

1. Sono assegnati lire 10.000 milioni ciascuna all'amministrazione provinciale di Pavia e alla Comunità montana dell'Oltrepò pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.1.N

Art. 7.

Al comma 2, sostituire le parole: «effettuate entro il 31 dicembre 1982» con le altre: «occupate in base a procedimenti espropriativi entro il 31 dicembre 1983».

7.3

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386)

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: «senza

che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27» sono sostituite dalle altre: «rispettando il dettato dell'articolo 27».

7.0.1.a

Art. 8.

Al comma 1, nel capoverso 2, sostituire le parole: «dei predetti finanziamenti» con le altre: «delle predette operazioni».

8.1.a

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1985, n. 816)

1. Agli eletti nelle giunte comunali e provinciali il terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, attribuisce il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

2. Il comma 1 costituisce, ad ogni effetto, interpretazione autentica della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816».

9.0.1

«Art. 9-ter.

(Pubblicità delle gare)

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per gli appalti concorso nonché per le concessioni di costruzione e gestione, relativi agli appalti di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, indetti da regioni, province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contempora-

neo inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio».

9.0.2

Art. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM) sono stabiliti criteri per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e delle modalità per la pubblicazione annuale dei costi stessi».

12.1.a

Al comma 3, sostituire le parole: «con effetto dall'anno in corso» con le altre: «con effetto immediato».

12.3.a

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 viene applicata anche al servizio di trasporto funebre a pagamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

12.4

Art. 13.

Al comma 3, sopprimere le parole: «in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria».

13.1

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le altre: «del 30 aprile 1992, ed è immediatamente eseguibile».

13.2

Sopprimere il comma 4.

13.4

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

13.5

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

13.16.a

«9-ter. Sono istituiti i seguenti diritti di segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio degli enti locali:

a) certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni, certificazioni ed attestazioni richieste in procedimenti di privati, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

b) concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000;

c) notificazioni amministrative a carico del richiedente, da un valore minimo di lire 5.000 ad un valore massimo di lire 20.000.

9-quater. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui al comma 9-ter, sino a raddoppiare il valore massimo».

13.17.a

Art. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, e comunque almeno fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni».

15.4

Art. 16.

Al comma 10, sostituire le parole: «25 aprile 1983» con le altre: «26 aprile 1983».

16.1

Al comma 13, sostituire le parole: «con esclusione della rivalutazione e per gli importi di cui all'articolo stesso» con le altre: «con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso».

16.3

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono versate agli optanti, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti».

16.4.a

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 1971, n. 557, le parole: "dei ruoli di cui alla tabella b) della legge precitata" sono

sostituite dalle seguenti: "delle qualifiche di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nelle misure previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e successivi aggiornamenti".

16.5.a

«14-ter. All'articolo 3, comma 2, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: "amministrazione", aggiungere le seguenti: "e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

16.6

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo per la raccolta e la diffusione di dati)

1. Allo scopo di agevolare, presso i comuni, la rilevazione delle autorizzazioni per attività commerciali in essere al 31 dicembre 1989 e di consentire l'inserimento dei relativi contenuti nel sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di 5 miliardi di lire per l'anno 1992.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga, a valere sul fondo di cui al comma 1, a ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un contributo pari a 4.000 lire per ogni autorizzazione rilevata e ad essa trasmessa dal singolo comune interessato, al quale è corrisposta, a cura della stessa camera di commercio e a titolo di contributo per ciascuna autorizzazione rilevata, una somma di 3.000 lire. Si applica l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Credito agevolato al commercio per progetti finalizzati".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.1

Art. 17.

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento».

17.0

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989, è estesa alle comunità montane. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico è effettuata d'intesa anche con l'UNCEM».

17.2

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di mensa ed a garantire il pagamento del servizio stesso».

18.0.1.N

Art. 19.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, debbono intendersi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 274 del 1991, gli enti abbiano perso la natura giuridica pubblica che consentiva l'iscrizione alle Casse

pensioni degli istituti di previdenza ovvero i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili siano transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che abbiano attribuito alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende».

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 è estesa altresì agli istituti ed enti di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal Ministero della sanità equipollenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorchè riconosciuti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi delle vigenti norme».

19.1

«3-ter. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

“6. I dipendenti giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi albi di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola'”».

19.4

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Regime previdenziale e assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali)

1. Le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

20.0.1

«Art. 20-ter.

*(Disposizioni per la rettifica di qualifiche
negli organici degli enti locali)*

1. Per i posti apicali, previsti nella pianta organica di enti di tipo 3 o 4 di cui all'articolo 2 delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, per il personale dipendente dagli enti locali, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, inquadrati, a seguito di deliberazioni già esecutive, in qualifiche funzionali superiori a quelle previste dallo stesso decreto, al momento della cessazione dal servizio del titolare si provvede a rettificare la qualifica nei termini di cui alle norme emanate con il predetto decreto.

2. I provvedimenti per la copertura dei posti divenuti vacanti, adottati senza procedere preventivamente alla rettifica della qualifica, sono nulli di diritto».

20.0.4.N

Dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Risanamento finanziario degli enti locali dissestati)

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non possa farsi fronte validamente con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione

composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico del comune. Il commissario ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonchè di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La Commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 5. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del comitato non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi presenta al Ministro dell'interno uno schema di bilancio di previsione riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è posto in mobilità esterna e trasferito alla regione, in ruolo soprannumerario, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. La regione, entro il termine di 60 giorni, ne dispone l'utilizzazione negli enti del comparto delle autonomie locali e del comparto sanitario, con esclusione degli enti locali dissestati; le assunzioni nei predetti enti sono subordinate alla

previa utilizzazione del personale presente nel ruolo soprannumerario. Lo schema di bilancio è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno. L'inosservanza del termine per la formulazione dello schema di bilancio riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i 60 giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

5. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

6. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso.

7. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo».

23.0.1.N

«Art. 23-ter.

(Modifica alla legge 23 dicembre 1991, n. 430)

1. All'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, le parole: "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" sono sostituite con le altre "Interventi urgenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui)".

23.0.2

Art. 24.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992», inserire le seguenti: «, di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».

24.1.N

EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142, circa la competenza del consiglio per la disciplina generale delle tariffe, è da intendersi che la determinazione delle tariffe e la loro variazione sono di competenza della giunta».

1.0.0.a

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per un testo unico della normativa previdenziale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, con decreto avente valore di legge ordinaria, un testo unico della normativa concernente le Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

b) apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento ed ammodernamento delle disposizioni previdenziali, ai fini di una loro migliore accessibilità e comprensibilità, prevedendo, peraltro, l'abrogazione esplicita di tutte le norme in vigore non contenute nel testo unico.

2. La stesura del testo unico è affidata ad un'apposita commissione, da istituirsi con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi dovuti ai componenti ed ai segretari della commissione, da corrispondere a carico del bilancio delle Casse pensioni di cui al comma 1».

1.0.0.1

«Art. 1-ter.

(Contributi in conto esercizio per i servizi di riscossione)

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per il medesimo anno 1992 viene erogato, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, un contributo in conto esercizio per un ammontare complessivo pari alla differenza tra lo stanziamento previsto al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e l'ammontare delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese effettivamente percepiti, ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dai menzionati soggetti per lo stesso anno facenti carico al medesimo capitolo.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 avverrà in tre rate: le prime due, di eguale importo, per un ammontare di lire 150 miliardi ciascuna; la terza, per un ammontare fino a concorrenza della differenza di cui al predetto comma 2, da determinarsi per ogni singola concessione e così ripartita:

a) per un terzo del suo ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1992 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio di riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del suo ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del suo ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1992, di eguale misura per tutte le concessioni.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi, rispettivamente, entro il 30 maggio ed il 31 luglio 1992 si provvederà alla

ripartizione delle prime due rate del contributo di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri:

a) per il 50 per cento della rata tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di uguale misura per tutte le concessioni. Per il numero di abitanti si farà riferimento ai dati dell'ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

b) per il 50 per cento della rata tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni operazione di versamento diretto svolta nell'anno 1991, di eguale misura per tutte le concessioni.

5. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, si provvederà alla erogazione della terza rata.

6. L'erogazione delle rate del contributo di cui al comma 2 avverrà, rispettivamente, entro i mesi di settembre e novembre 1992 e marzo 1993.

7. Il contributo di cui al comma 2 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1992 e le somme costituite dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nel predetto esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nel predetto anno.

8. Le domande per ottenere il contributo per l'esercizio 1992 devono essere presentate da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi rispettivamente entro il 31 marzo 1992 per la rata di settembre 1992, entro il 30 settembre 1992 per la rata di novembre 1992 ed entro il 15 gennaio 1993 per la rata di marzo 1993.

9. Dalla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5 e fino alla data dell'effettiva liquidazione del contributo, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione siciliana».

1.0.0.2.N

«Art. 1-*quater*.

(Modifica alla legge 10 febbraio 1992, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante "Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale", le parole da: "di cui all'articolo 115" fino a: "legge 21 ottobre 1978, n. 641" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476".

1.0.0.3

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane)

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 91.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

Articolo 2.

*(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali,
per i comuni e per le comunità montane)*

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 200 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31

dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

Articolo 3.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992 a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il 75 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 12. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Articolo 4.

(Fondo perequativo per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) per la restante parte, valutata in lire 190.300 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 12. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Articolo 5.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui e contributi in conto capitale agli enti locali)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori e le quote fisse previste alla lettera c), comma 1, dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 6 del 1991. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati - a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 - calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, stabilito dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è spostato al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25 e successive modificazioni.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è così sostituito: «Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani, tenendo conto, per le province di Trento e Bolzano, dell'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

10. Per le finalità di cui alla citata legge n. 93 del 1981 è autorizzata la spesa di lire 140.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

Articolo 6.

(Ripartizione quote ICIAP versate all'erario)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è così sostituito:

«4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni

con i criteri di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989 sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990. Le quote da redistribuire sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 16».

Articolo 7.

(Finanziamento degli espropri)

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991 si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1982, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10.

Articolo 8.

(Utilizzo di somme a specifica destinazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 è così sostituito:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato dei predetti finanziamenti».

Articolo 9.

(Popolazione degli enti locali)

1. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonchè all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

Articolo 10.

(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Articolo 11.

(Rendiconto dei contributi erariali straordinari)

1. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge n. 66 del 1989 si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Articolo 12.

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 sono aggiunte le seguenti parole: «Deve comunque essere coperto almeno il 25 per cento del costo di gestione di ogni singolo servizio a domanda individuale, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare fornita alle categorie emarginate non economicamente protette».

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio

nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

Articolo 13.

(Disposizioni fiscali e tariffarie)

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono differiti al 29 febbraio 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materie di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al 25 per cento, purchè con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. La relativa deliberazione deve essere adottata entro il termine di cui al comma 2.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

Articolo 14.

(Esecuzione forzata a danno degli enti locali)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane - esistenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero presso la tesoreria del comune, della provincia o della comunità montana - destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Articolo 15.

(Servizi assistenziali)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, comunque almeno fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza ai ciechi e ai sordomuti non permanentemente inabili di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza agli infanti illegittimi o abbandonati di cui alla legge 8 maggio 1927, n. 798, nonché di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

Articolo 16.

(Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio)

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme

attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.500 milioni.

8. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

9. A partire dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di lire 250.000.

10. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 200.000».

11. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000.

12. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

13. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento, e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione e per gli importi di cui all'articolo stesso.

14. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili,

degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989 - come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 - sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

Articolo 17.

(Proroga dei termini)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989 sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, due dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 luglio 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

Articolo 18.

(Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali)

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere

autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre cinque giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonché di locazioni di alloggi di proprietà delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza)

1. Per i decessi a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono soppressi l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ed il comma secondo dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

2. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ad anni inferiori a quindici sono sostituite dal valore pari a 0,0250 per ogni anno di servizio utile. I valori intermedi sono determinati sulla base di dodicesimi di detto valore annuo con arrotondamento della quarta cifra decimale.

3. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è sostituito dal seguente:

«7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle casse pensioni degli istituti di previdenza le categorie di personale dipendente».

4. Ai provvedimenti della Direzione generale degli istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si applica il dodicesimo comma dell'articolo 11 del medesimo decreto.

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione.

2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovrà essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci.

3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 1992.

5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformità dei propri ordinamenti.

Articolo 21.

(Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'Amministrazione civile che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministra-

tive; sindaco designato dall'ANCI; segretario generale; nonchè da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

5. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

6. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.

Articolo 22.

(Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo)

1. Ferma restando la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

Articolo 23.

(Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni)

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Articolo 24.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.278.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 24.213.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane»;

c) quanto a lire 325.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio»;

d) quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

e) quanto a lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CARLI -
FORMICA - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI